



Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica

Atto del Governo 271

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	271	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica	
Norma di delega:	Articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114	
Numero di articoli:	3	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	22/02/16	22/02/16
annuncio:	23/02/16	22/02/16
assegnazione:	19/02/16	19/02/16
termine per l'espressione del parere:	30/03/16	30/03/16
Commissione competente :	10 ^a Commissione permanente	X Attività Produttive
Rilievi di altre Commissioni :	1 ^a Affari Costituzionali	V Bilancio
	5 ^a Bilancio	XIV Unione Europea
	14 ^a Politiche dell'Unione europea	

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo (**A.G. 271**) dà attuazione alla [Direttiva 2014/30/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (legge n. 114/2015, articolo 1, commi 1 e 3 e all. B).

L'**articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 2014** ha delegato il Governo ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti negli articoli 31 e 32 della [legge n. 234/2012](#), i decreti legislativi per l'attuazione di una serie di direttive contenute nell'allegato A e nell'allegato B della legge stessa, disponendo che gli schemi dei decreti legislativi attuativi delle direttive nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri legislativamente previsti, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

La [Direttiva 2014/30/UE](#), pubblicata sulla GUUE il 29 marzo 2014, deve essere recepita, per espressa previsione contenuta nella stessa, entro il 19 aprile 2016. Gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni in essa contenute a decorrere dal 20 aprile 2016.

Si segnala che la [Direttiva 2014/30/UE](#) fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per adeguare la legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito dalla [Decisione n. 768/2008/UE](#) e dal [Regolamento \(CE\) n. 765/2008](#), sull'accreditamento degli "organismi di valutazione della conformità" e vigilanza del mercato.

In particolare, il [Regolamento \(CE\) n. 765/2008 del Parlamento europeo](#) e del Consiglio, del 9 luglio 2008, contiene norme generali sull'accreditamento e sull'attività degli "organismi di valutazione della conformità" - cioè degli organismi che svolgono attività di valutazione della conformità del prodotto, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni -, nonché norme sulla vigilanza del mercato dei prodotti per garantire che essi soddisfino requisiti che offrano un grado elevato di protezione di interessi pubblici, come la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la protezione dei consumatori, la protezione dell'ambiente e la sicurezza pubblica e contiene altresì un quadro per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi, stabilendo i principi generali della marcatura CE, la quale è l'unica marcatura che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni della normativa in materia. La [Decisione 768/2008/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008](#), relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti stabilisce principi generali e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornirne una base coerente per la revisione o la rifusione.

Il "pacchetto" di adeguamento al nuovo quadro europeo sulla commercializzazione dei prodotti riguarda:

- la messa a disposizione sul mercato e il controllo degli esplosivi per uso civile (gli articoli pirotecnici), [Direttiva 2014/28/UE](#);
- la messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione, [Direttiva 2014/29/UE](#);
- gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, [Direttiva 2014/31/UE](#)
- gli strumenti di misura, [Direttiva 2014/32/UE](#) come modificata dalla [Direttiva 2015/13/UE](#);
- i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, [Direttiva 2014/34/UE](#);
- il materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, [Direttiva 2014/35/UE](#).

La *ratio* dichiarata è quella di aumentare la sicurezza dei prodotti sopra indicati, soggetti ad una forte concorrenza internazionale e quindi passibili di trarre beneficio dalla semplificazione legislativa e dalla garanzia di condizioni di concorrenza eque mediante un'efficace vigilanza del mercato, soprattutto in relazione alle merci provenienti da Paesi terzi.

La direttiva consta di 46 articoli e si applica:

alle apparecchiature radio e alle apparecchiature terminali di telecomunicazione oggetto della [direttiva 1999/5/UE](#);

ai prodotti aeronautici, parti e pertinenze di cui al regolamento (CE) n. 216/2008;

alle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori, ai sensi delle disposizioni relative alle radiocomunicazioni adottate nel quadro della costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e della convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, a meno che tali apparecchiature siano messe a disposizione sul mercato;

ai kit di valutazione su misura per professionisti destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini;

alle apparecchiature che, per loro natura e per le loro caratteristiche fisiche sono incapaci di generare o contribuire a generare emissioni elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il regolare funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione e di altre apparecchiature e funzionano senza deterioramento inaccettabile in presenza delle perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti dall'uso al quale sono destinate. Le disposizioni della direttiva, riprodotte dallo schema di decreto legislativo di recepimento, concernono gli obblighi e le responsabilità degli operatori economici, la disciplina riguardante la conformità delle apparecchiature, i procedimenti di notifica degli organismi di valutazione della conformità, la vigilanza del mercato dell'Unione alcune disposizioni finali.

Lo schema di decreto legislativo in esame si **propone di tutelare il mercato dal rischio di immissione e messa in servizio di apparecchi non conformi alle norme di sicurezza**, realizzando un'efficace azione di sorveglianza del mercato stesso, salvaguardando la salute e l'incolumità degli operatori professionali e dei consumatori e introducendo una maggiore responsabilizzazione degli operatori economici e qualificazione degli organismi di valutazione di conformità.

L'**articolo 1** dello schema in esame apporta al [decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194](#), attuativo della precedente direttiva in materia di compatibilità elettromagnetica, le modifiche ed integrazioni, necessarie per il corretto recepimento della [Direttiva 2014/30/UE](#) e le ulteriori modifiche di coordinamento ed aggiornamento normativo. In particolare vengono novellati e modificati gli articoli da 2 a 14 e poi da 16 a 19 del decreto legislativo e sono altresì inseriti diversi articoli aggiuntivi volti ad allineare, come precedentemente segnalato, la disciplina citata a quanto previsto dal [Regolamento \(CE\) 765 del 2008](#). Sono integralmente sostituiti gli allegati del decreto vigente, benché in alcuni casi le modifiche siano minime o semplicemente redazionali.

Viene innanzi tutto modificato il titolo e sono stati aggiornati e corretti **terminologia e riferimenti delle disposizioni in materia di esclusioni e campo di applicazione**: ciò è avvenuto o con l'**aggiornamento alle normative di settore richiamate con rinvio fisso** (e nel frattempo mutate), o con l'inserimento di nuovi

ambiti esclusi (il kit di valutazione su misura per professionisti), o con una maggiore precisione terminologica ("l'idoneità del mezzo a generare emissioni", in luogo "del generare o del contribuire a generare"; "deterioramento" in luogo di "alterazione") (art. 1).

Si richiama successivamente quanto previsto dagli articolo 15, paragrafo 3, e da 26 a 39 del [Regolamento \(CE\) n. 765/2008](#) sull'accreditamento degli "organismi di valutazione della conformità" e vigilanza del mercato. Si tratta delle disposizioni concernenti il quadro comunitario in materia di vigilanza del mercato che disciplina dettagliatamente gli obblighi organizzativi e di comunicazione tra gli Stati e l'Unione europea, in tema di vigilanza sui prodotti.

In attuazione degli obblighi previsti dal citato Regolamento si stabilisce che le funzioni di **autorità di vigilanza del mercato** sono svolte dal **Ministero dello sviluppo economico** confermando la ripartizione di compiti fra le due direzioni generali competenti del MiSE (che subentra espressamente anche nelle competenze del confluito ministero delle comunicazioni). Si specifica inoltre che il controllo degli apparecchi che entrano nel mercato dell'Unione, è posto in capo all'**Agenzia delle dogane** (novella all'[articolo 2 del decreto legislativo n.194 del 2007](#)).

Modifiche redazionali a riguardano i **requisiti per messa a disposizione sul mercato** (in luogo della commercializzazione, nel testo previgente) e la **messa in servizio degli apparecchi** (introducendo le procedure di accreditamento e le valutazioni di conformità), nonché **gli impianti fissi** (precisando la relativa procedura semplificata, sul presupposto dell'integrazione dell'apparecchiatura, sottoposto a rigoroso controllo e responsabilità) e **la libera circolazione delle apparecchiature**.

In proposito, l'esenzione - confermando l'opzione che consente alle autorità dei singoli Stati (notificandole all'Unione) di adottare **misure speciali per proteggere le reti pubbliche di telecomunicazioni** - riguarda tra l'altro misure **per superare** (e non più solo per rimediare, come risultava nel testo prima della novella) a un problema di **compatibilità elettromagnetica esistente o prevedibile** in un luogo **specifico** (e non più determinato).

Quanto alle occasioni in cui è ammessa l'esposizione e la dimostrazione di una apparecchiatura in deroga, si tratterà delle fiere campionarie (e non più genericamente commerciali) e delle mostre (e non più esposizioni) e manifestazioni, purché l'apparecchio rechi un'indicazione visibile (grafica, si specifica ora) che ne escluda la messa a disposizione del mercato (novelle agli articoli 3-6 del [decreto legislativo n. 194 del 2007](#)).

Adeguamenti riguardano anche i requisiti essenziali degli apparecchi, per i quali si fa riferimento all'allegato I come modificato **nello schema**.

Si stabilisce, poi, quando gli obblighi dei fabbricanti si estendono - unitamente agli obblighi relativi all'identificazione degli operatori economici - agli importatori e distributori.

In appositi articoli aggiuntivi (da 7-bis a 7-septies) introdotti dallo schema di decreto in commento sono elencati gli obblighi dei **fabbricanti** (responsabilità, tenuta di documentazione, procedure di produzione, garanzie informative e di identificazione, istruzioni per l'uso, obbligo di correzione o ritiro in caso di malfunzionamento, obbligo di collaborazione con le autorità), dei **rappresentanti autorizzati** (su mandato del fabbricante, per una serie di adempimenti), **degli importatori** (obbligo di immissione sul mercato dei soli apparecchi conformi; garanzia e controllo del corretto adempimento degli obblighi del fabbricante, con possibilità di misure correttive; obbligo di conservazione decennale del certificato di conformità; obbligo di collaborazione con le autorità) e **dei distributori** (obbligo di diligenza; verifica della marcatura CE, della documentazione, delle istruzioni e informazioni; obbligo di immagazzinamento e trasporto diligente; garanzia e controllo del corretto adempimento degli obblighi del fabbricante, con possibilità di misure correttive; obbligo di collaborazione con le autorità).

Resta la **presunzione di conformità** delle apparecchiature data dalla loro conformità a norme armonizzate, mentre viene abrogata la procedura di sottoposizione ad un comitato nazionale della presunta non conformità di una norma armonizzata ai requisiti essenziali: in questi casi si procederà secondo la disciplina delle misure di salvaguardia (art. 8).

Le procedure di valutazione della conformità degli apparecchi vengono poi allineate con i nuovi riferimenti all'alternativa tra controllo interno della produzione ed esame UE previsti rispettivamente dall'allegato II e dall'allegato III (art. 9).

Un nuovo articolo aggiuntivo (art. 9-bis) definisce la struttura della dichiarazione di conformità UE in presenza dei requisiti essenziali di cui agli allegati, che disciplinano anche la struttura tipo della dichiarazione ed i relativi moduli; è prescritta l'unicità del documento, è ribadita la responsabilità del fabbricante ed è esercitata l'opzione che consente agli Stati membri di richiedere la traduzione della relativa dichiarazione in

lingua italiana.

Si recepiscono poi le prescrizioni in materia di marcatura CE (apposizione in modo visibile prima dell'immissione del prodotto sul mercato), salvo il rinvio alla nuova disciplina europea di fonte regolamentare e, quindi, di applicabilità diretta (art.10).

Sono recepite poi le prescrizioni europee in materia di informazioni sull'uso dell'apparecchio (informazioni in italiano sulle precauzioni, indicazione esplicita dell'eventuale utilizzo fuori delle zone residenziali, istruzioni accluse all'apparecchio), nonché quelle che operano quando vi è motivo di supporre un rischio per gli aspetti di protezione del pubblico interesse (le autorità di vigilanza valutano la conformità e, se non la ravvisano, il MiSE prescrive le misure correttive ovvero il ritiro o richiamo dal mercato, informando gli organismi di valutazione nonché - se l'inadempienza non è limitata al territorio nazionale - la Commissione UE e gli altri Stati membri), facendo venir meno la procedura *ad hoc* per gli impianti fissi (art. 11).

Sulla partecipazione delle autorità nazionali alla procedura di salvaguardia dell'Unione la nuova disposizione prevede un'apposita cadenza, successiva all'omissione ad adempiere dell'operatore economico (misure provvisorie per proibire o limitare la messa sul mercato, o per il ritiro o richiamo; nel caso di impianto fisso le misure cautelari includono il fermo amministrativo; obblighi informativi a livello UE, con procedura di silenzio assenso dopo tre mesi di mancate obiezioni, ovvero procedura di consultazione all'esito della quale vi è la definitività o la revoca della misura; oneri a carico dei privati) (artt. 12 - 13).

Sui casi di non conformità formale, invece, le misure discendono solo dall'inadempimento dell'invito a provvedere, **rivolto al privato** (art. 13-bis).

Sono recepite le novità in materia di organismi di valutazione della conformità, notifica ed autorità di notifica, esplicitando anche l'esercizio dell'opzione che deferisce valutazioni (e controlli degli organismi da notificare) all'organismo nazionale di accreditamento (art. 14 - 14-sexies).

Si stabiliscono perciò prescrizioni di carattere generale per gli organismi notificati di valutazione della conformità (ispirate a integrità professionale, competenza tecnica, terzietà ed indipendenza, in assenza di conflitto di interessi; previsione dell'assicurazione obbligatoria e del segreto professionale; partecipazione alle procedure di normalizzazione pertinenti e ed estensione della conformità in caso di armonizzazione), la possibilità di subappaltare compiti specifici (con garanzia del rispetto delle predette prescrizioni e col consenso del cliente), la disciplina della domanda e procedura di notifica (rivolta al MiSE, che si relaziona con gli organi UE), nonché delle modifiche delle notifiche e delle contestazioni delle competenze degli organismi notificati (il MiSE sovrintende alle fattispecie di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, prendendo le misure appropriate anche in caso di cessazione dell'attività dell'organismo notificato). Sono disciplinati anche gli obblighi operativi degli organismi notificati (secondo il principio di proporzionalità ed evitando oneri superflui sugli operatori economici) ed i ricorsi contro le loro decisioni, nonché gli obblighi di informazione nei confronti del MiSE a carico degli organismi notificati (che partecipano anche al sistema di coordinamento e cooperazione con gli omologhi organismi europei).

È recuperata nell'articolato la prescrizione (prima nell'allegato) relativa al massimale dell'assicurazione che devono stipulare gli organismi di certificazione; un decreto del MiSE, di concerto con il MEF, stabilirà le tariffe per la notifica alla Commissione europea degli organismi di valutazione della conformità, con una formulazione idonea a precisare che tali tariffe non riguardano l'attività di accreditamento affidata all'apposito organismo unico nazionale. Si provvede anche a recepire le nuove disposizioni transitorie di cui alla direttiva (modifiche all'articolo 16 e 19). Sono inoltre abrogati gli articoli 17 e 18 che contenevano disposizioni non più attuali alla luce delle novelle disposte.

L'**articolo 2** introduce le disposizioni finali sull'applicazione del decreto, con un termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore per l'adozione del decreto con cui il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilirà le tariffe per l'attività di esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione e per il controllo sugli organismi notificati (ma ad esclusione di quelle relative alle attività svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento), nonché i termini e le modalità di versamento delle medesime tariffe.

L'**articolo 3** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di Decreto legislativo in esame è corredato da una Relazione illustrativa, che illustra il quadro generale delle nuove [Direttiva 2014/30/UE](#), le opzioni prescelte dal legislatore nazionale rispetto alle norme facoltizzanti della Direttiva stessa, la fonte normativa e tecnica utilizzata nel recepimento della direttiva, la struttura dello schema di D.Lgs., nonché una tabella di concordanza tra ciascun articolo della 2014/30/UE, la relativa norma di recepimento dello schema di D.Lgs. in esame ed eventuali annotazioni circa l'allineamento

o meno della legislazione vigente con la nuova disciplina UE. Lo schema è altresì corredato da una Relazione tecnico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 17 della legge di contabilità nazionale, [Legge n. 196/2009](#) e dall'Analisi tecnico normativa (A.T. N.) ai sensi dell'Allegato "A" alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008. Lo schema è altresì corredato dell'Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.) ai sensi dell'Allegato "A" alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013.

Conformità con la norma di delega

Con riferimento ai termini per l'attuazione della delega si segnala che l'[articolo 31 della legge n. 234/2012](#) - nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore della legge di delegazione europea 2014 (15 agosto 2015) - in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione per il recepimento di direttive, disponeva che il termine per l'adozione dei decreti legislativi attuativi fosse entro i 2 mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive stesse. Tale termine, in virtù della novella apportata all'articolo 31 dalla legge europea 2014 ([Legge n. 115/2015](#)) è stato poi portato a quattro mesi. Posto dunque che il termine di recepimento della [Direttiva 2014/30/UE](#) è il 16 aprile 2016 - ai sensi dell'[articolo 31 della legge n. 234/2012](#), nella sua formulazione vigente al momento dell'entrata in vigore della norma di delega in esame (15 agosto 2015) - il termine di scadenza per l'esercizio della delega è il 19 febbraio 2016.

Lo schema di D.Lgs. in esame è stato trasmesso il 19 febbraio 2016.

L'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 dispone tuttavia che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare ovvero i diversi termini previsti per il parere delle commissioni competenti per i profili finanziari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei previsti termini di delega o successivamente (cosa che si è in concreto verificata nel caso di specie), questi ultimi termini sono prorogati di tre mesi. Il comma 3 dell'articolo 31 dispone inoltre che decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Lo schema di decreto legislativo è volto a recepire disposizioni europee di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. Oltre a profili quali la tutela della sicurezza (art. 117 comma 1, lettera h) la materia è ascrivibile fondamentalmente alla tutela della concorrenza (art. 117, comma 1, lettera e), di competenza esclusiva dello Stato.

Compatibilità comunitaria

Lo schema di decreto legislativo interviene recepisce pressochè testualmente il contenuto dell direttiva. Alcuni articoli della direttiva non richiedono recepimento.

Procedure di contenzioso

Non risultano procedure di contenzioso in essere.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea

Non risultano documenti all'esame degli organi dell'Unione europea.



Incidenza sull'ordinamento giuridico

Lo schema novella e modifica profondamente il contenuto del [decreto legislativo n. 194 del 2007](#) al fine di adeguarlo al nuovo quadro regolatorio europeo sulla materia.

Senato: Dossier n. 300

Camera: Atti del Governo n. 271

7 marzo 2016

Senato	Servizio Studi	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Attività Produttive	st_attprod@camera.it - 066760-9574	 CD_attProd

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
AP0045